



ME

Spettabile
MIBAC
Ministero per i beni e le attività culturali
Via del Collegio Romano, 27
Roma

Via pec agli indirizzi gabinetto@beniculturali.it e dg-bic@beniculturali.it

Milano, 22 gennaio 2019

Oggetto: Vostra nota MIBAC – UDCM Gabinetto 0000873 - 11.1.2019 CI 02.01.00/2

Con riferimento a quanto in oggetto, con la presente Sky Italia S.r.l. ("Sky") è lieta di fornire le proprie osservazioni sullo schema di articolato di cui alla lettera del 3.1.2019 n. 155 (lo "Schema").

Sky prende atto che lo Schema è destinato a regolare i casi di esenzione totale dall'obbligo di versare il compenso previsto dal D.M. 20.6.2014 ("DM 2014"), relativamente agli apparecchi e/o le memorie destinati ad un uso estraneo alla copia privata. Lo Schema non ha invece la finalità, pur importante, di disciplinare le tariffe che sostituiranno quelle vigenti (e che risalgono al 2014), né le modalità per determinare le tariffe applicabili a fattispecie che - presentando elementi di peculiarità rispetto alle categorie previste in via generale ed astratta dal DM 2014 - necessitano di una regolamentazione specifica, come peraltro avvenuto con la stipula di protocolli applicativi, tutt'ora in vigore, in attesa dell'adozione di un nuovo decreto ministeriale.

In questa sede, pertanto, Sky si limita a fornire le proprie osservazioni scritte sullo specifico tema che lo Schema si propone di regolare e lo fa in qualità di soggetto interessato ad una corretta declinazione ed applicazione della disciplina delle esenzioni, per l'ipotesi che essa trovi applicazione ad apparecchiature che Sky dovesse fabbricare, importare o commercializzare nel territorio dello Stato.

In particolare, con riferimento all'art 1 dello Schema, l'odierna scrivente osserva quanto segue:

- a) il **comma 1** subordina l'esclusione dell'obbligo di pagare il compenso al fatto che l'uso dell'apparecchio di registrazione o della memoria sia "*manifestamente*" estraneo alla copia privata. A parere di Sky, tuttavia, il venir meno di quest'obbligo dovrebbe conseguire alla mera circostanza che la destinazione d'uso sia diversa dalla copia privata, mentre il carattere manifesto di questa circostanza non dovrebbe avere carattere dirimente. Sempre il comma 1 contrappone gli usi "*estranei alla copia privata*" e quelli "*professionali*", ma questi ultimi sono una sotto-categoria dei primi.

L'odierna scrivente propone dunque di modificare il comma 1 come segue: "*1. Il compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi non è dovuto qualora sussista l'uso ~~manifestamente~~ estraneo alla copia privata di apparecchi e supporti idonei alla registrazione ~~ovvero in caso di uso professionale di detti apparecchi e supporti~~*";

- b) l'elenco delle fattispecie previste al **comma 2** non sembra esaurire tutte le ipotesi di usi "*estranei alla copia privata*", cosicché pare ragionevole concludere che quello del comma 2 sia un elenco meramente esemplificativo.

L'odierna scrivente propone dunque di modificare la prima frase del comma 2, come segue: "*Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il compenso non è dovuto **tra l'altro** nei seguenti casi*";

- c) la **lettera f) del comma 2** sembra escludere l'applicazione della copia privata per i soli apparecchi a cui sia inibita ogni funzione di registrazione, ma così facendo contrasta con l'art. 71sexies l.a. che esclude dalla disciplina in esame anche gli apparecchi che consentano di effettuare copie purché siano non private.

In questo contesto, l'odierna scrivente propone di modificare la lettera f) come segue: "apparecchi e supporti di registrazione ai quali sia stata inibita tecnicamente la funzione di registrazione **per finalità di copia privata** dei contenuti audio-video";

- d) riguardo ai **commi 3 e 4**, pare ragionevole che, per apparecchi e memorie destinati ad usi estranei alla copia privata, il produttore o l'importatore possa omettere tout court di pagare il compenso, senza bisogno di richiedere un'esenzione, cosicché dovrebbe prevedersi, anziché un'istanza a SIAE, il mero obbligo di fornire (peraltro non a SIAE ma al Ministero) un'autocertificazione della sussistenza delle condizioni e dei motivi di esenzione. Il comma 3 andrebbe quindi modificato di conseguenza e l'intero comma 4 andrebbe eliminato;
- e) riguardo al **comma 5**, per evidenti ragioni di trasparenza, Sky ritiene che le modalità per ottenere i rimborsi debbano essere definite ex ante dal Ministero per garantire un rimborso integrale ed immediato e che le stesse debbano essere pubblicate sul sito di SIAE.

La scrivente propone pertanto di modificare il comma 5 come segue: "Le persone fisiche o giuridiche che abbiano acquistato gli apparecchi ed i supporti soggetti alla disciplina di cui gli artt. 71 sexies e ss. della legge 22 aprile 1941 n. 633, per scopi ~~manifestamente~~ estranei alla realizzazione di copie per uso privato ~~ovvero per uso esclusivamente professionale~~, possono chiedere alla Siae il rimborso del compenso indebitamente versato secondo modalità ~~adottate dalla~~ **indicate alla Siae sentito il dal** Ministero per i Beni e le Attività Culturali **e pubblicate sul sito web della Siae.**";

- f) riguardo al **comma 6**, si ritiene infine che l'indicazione separata dell'importo relativo al compenso per copia privata debba essere lasciata alla discrezionalità del produttore/importatore, come peraltro alcuni soggetti hanno già deciso liberamente di fare, e non debba essere imposta per via normativa.


Il comma 6 dovrebbe pertanto essere modificato come segue: "6. ~~Al fine di rendere più rapide ed efficaci le procedure di rimborso, i~~ **I** soggetti che fabbricano, importano e comunque commercializzano nel territorio dello Stato apparecchi e supporti soggetti alla disciplina di cui gli artt. 71 sexies e ss. della legge 22 aprile 1941 n. 633 ~~devono~~ **possono** ~~specificamente~~ indicare nella documentazione relativa alle transazioni anche l'importo afferente il compenso per copia privata".

Per migliore comprensione delle osservazioni e proposte qui articolate, Sky allega alla presente un testo dell'art. 1 che le recepisce evidenziandole in modalità di revisione.

Naturalmente, tanto la presente quanto il relativo allegato non costituiscono in alcun modo acquiescenza rispetto ad eventuali profili di illegittimità degli emanandi provvedimenti, nonché delle disposizioni normative poste a loro fondamento, né ad eventuali soluzioni interpretative adottate da questo Ministero.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento eventualmente necessario.

Distinti saluti.



Liliana Ciliberti
Senior Director

Direzione Affari Legali e Regolamentari Sky Italia S.r.l.



2/1

Allegato 1

(Esenzioni e rimborsi concernenti il compenso per la copia privata di cui all'art. 71 septies della legge 22 aprile 1941 n. 633)

1. Il compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi non è dovuto qualora sussista l'uso manifestamente estraneo alla copia privata di apparecchi e supporti idonei alla registrazione ~~ovvero in caso di uso professionale di detti apparecchi e supporti.~~

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il compenso non è dovuto **tra l'altro** nei seguenti casi:

a) apparecchi supporti di registrazione esportati verso altri paesi dell'Unione Europea o verso paesi terzi;

b) apparecchi e supporti di registrazione ceduti alla pubblica amministrazione di cui al dlgs. 30 marzo 2001 n. 165, direttamente ovvero attraverso le centrali di committenza, secondo quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dalle altre disposizioni vigenti in materia;

c) apparecchi e supporti di registrazione ceduti a soggetti che svolgono attività professionale di duplicazione di fonogrammi videogrammi;

d) apparecchi e supporti di registrazione utilizzati esclusivamente per attività di diagnostica strumentale in campo medico;

e) consolle per videogiochi;

f) apparecchi e supporti di registrazione ai quali sia stata inibita tecnicamente la funzione di registrazione **per finalità di copia privata** dei contenuti audio-video.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182 bis, comma 1, lett. d-bis) della legge 22 aprile 1941 n. 633, i soggetti richiedenti l'esenzione che fabbricano o importano nel territorio dello Stato il prodotto idoneo alla registrazione di fonogrammi e videogrammi ~~devono presentare alla Siae idonea dichiarazione corredata delle prove documentali atte a dimostrare~~ **presentano al Ministero per i Beni e le Attività Culturali un'autocertificazione circa** l'appartenenza degli apparecchi e dei supporti ceduti ad una delle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 ~~nonché a rendere agevolmente individuabile i prodotti oggetto della richiesta di esenzione seconda modalità adottate dalla Siae, sentito il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e pubblicate~~ **utilizzando i formulari pubblicati** sul sito web **del Ministero** della Siae.

4. La Siae ed i soggetti obbligati e le loro associazioni di categoria possono sottoscrivere apposite convenzioni in applicazione delle disposizioni di cui al comma 3. Dette convenzioni sono comunicati al Ministero per i beni e le attività culturali prima della sottoscrizione.

5. Le persone fisiche o giuridiche che abbiano acquistato gli apparecchi ed i supporti soggetti alla disciplina di cui gli artt. 71 sexies e ss. della legge 22 aprile 1941 n. 633, per scopi manifestamente estranei alla realizzazione di copie per uso privato ~~ovvero per uso esclusivamente professionale~~, possono chiedere alla Siae il rimborso del compenso indebitamente versato secondo modalità ~~adottate dalla~~ **indicate alla Siae** sentito il **dal** Ministero per i Beni e le Attività Culturali **e pubblicate sul sito web della Siae.**

6. Al fine di rendere più rapide ed efficaci le procedure di rimborso, i **I** soggetti che fabbricano, importano e comunque commercializzano nel territorio dello Stato apparecchi e supporti soggetti alla disciplina di cui gli artt. 71sexies e ss. della legge 22 aprile 1941 n. 633 ~~devono~~ **possono** specificamente indicare nella documentazione relativa alle transazioni anche l'importo afferente il compenso per copia privata".